



5/12/2016

**Sentenza del Tribunale di Cuneo, Articolazione Territoriale di Saluzzo, Prima Civile, del 16 marzo 2016**

Avvocati difensore del convenuto T.F : Avv.ti Gino Martinuzzi e Alessandro Bongoianni

**RATIO DECIDENDI:**

L'opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore dell'avvocato per il pagamento degli onorari nei confronti di un suo cliente in ragione dell'incongruità dell'importo richiesto rispetto all'attività prestata dall'avvocato è infondata se la contestazione della controparte è carente di specificità ai sensi degli articoli 167 e 115 cod. proc. civ. In particolare, se il cliente vuole contestare la parcella dell'avvocato, è tenuto a contestare ogni singola voce della parcella e non deve limitarsi ad una generica contestazione in ordine alla congruità della liquidazione operata dall'Ordine degli avvocati. Solo in caso di specifica contestazione l'avvocato avrà l'onere di dimostrare in modo più approfondito le spese richieste. Diversamente, in caso di generica contestazione, la liquidazione operata dall'Ordine degli avvocati costituisce fonte presuntiva delle attività indicate e del valore della lite, e di conseguenza le spese si considerano provate nel loro fondamento di fatto.

Secondo il Tribunale di Cuneo non rilevano le ragioni per cui parte opponente abbia conferito mandato ad altro difensore in quanto non è stata dedotta la mancata diligenza professionale dell'opposto e il decreto ingiuntivo si riferisce a prestazioni già rese dall'avvocato, le quali non sono state contestate né sul versante della loro effettiva realizzazione, né sotto il profilo della diligenza professionale.

Inoltre, la parcella dell'avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità in quanto l'iscrizione all'albo professionale costituisce una garanzia di attendibilità. Il compenso viene positivamente apprezzato, circa la sua congruità, dal competente Consiglio dell'Ordine professionale, la stima del quale, in difetto di accordo tra le parti sull'entità del dovuto corrispettivo, costituisce ai sensi dell'articolo 2233 cod. civ. un rilevante parametro di valutazione per il giudice, specialmente in caso di mancata contestazione.

Sentenza n. 230/2016 pubbl. il 16/03/2016

RG n. 1211/2014

Repert. n. 497/2016 del 16/03/2016



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI CUNEO  
Articolazione Territoriale di Saluzzo

Prima Civile

in composizione monocratica

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1211/2014 R.G. ;

promossa da:

L. G. e P. H. , rappresentati e difesi dagli Avv. ti E. P.  
e G. V. , ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Cuneo,  
Via in forza di delega a margine dell'atto di citazione in opposizione;

-PARTE OPPONENTE-

contro:

Avv. F. T. rappresentato e difeso dagli Avv. ti Gino Martinuzzi e A. B.  
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Cuneo, Via ..  
giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione

-PARTE CONVENUTA OPPOSTA

avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;

**CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE**

Per la Parte Opponente (a verbale di udienza in data 26.11.2015):

**"PRELIMINARMENTE:**

*Sospendersi ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei presupposti di legge, ovvero per quanto esposto in narrativa.*

**NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE:**

*Revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o senza alcun effetto e/o improponibile il decreto ingiuntivo n. 52/2014 del 09.01.2014 – RG 3695/2013 –*

pagina 1 di 8

Firmato Da: BIASCI GIANLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a205b



Rep. 27/2014, emesso in data 19.12.2013 dal Tribunale di Cuneo ed oggetto della presente opposizione per i motivi esposti in narrativa e, comunque, non sussistendo il credito in capo all'Avv.

nei confronti di L. G. e P. M. nell'importo ivi ingiunto, sempre per quanto evidenziato e precisato nell'espositiva, chiedendo che venga rideterminato l'importo effettivamente dovuto dagli opposenti all'opposto, per i titoli dedotti nel ricorso per decreto ingiuntivo qui contestato, in una somma o comunque, in quella che verrà ritenuta equa e di giustizia.

**IN VIA ISTRUTTORIA:**

Con ogni più ampia riserva istruttoria proceduralmente ammessa. Si allegano, oltre agli originali del decreto ingiuntivo notificato agli opposenti, i seguenti documenti in fotocopia:

**IN OGNI CASO:**

Spese di causa integralmente rifuise".

**Per la Parte Opposta** (a verbale di udienza in data 26.11.2015)

Voglia l'III.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, con rifusione delle spese, anche forfetarie e dei compensi con relativi accessori

In via principale:

Rigettare in toto l'opposizione proposta dai signori L. G. e P. M. in proprio ed in legale rappresentanza del figlio minore L. R. L., avverso il decreto ingiuntivo n. 52/2014 del Tribunale di Cuneo in date 19.12.2013 - 09.01.2014, RG n. 3695/2013, questo confermando in ogni sua parte.

In via subordinata (salvo gravame):

Dichiarare tenuti e condannare i signori L. G. e P. M. in proprio ed in legale rappresentanza del figlio minore L. R. L., a pagare all'Avv. la somma di € 59.649,89 oltre interessi e maggior danno sino al saldo effettivo.

**MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

**Visto** il decreto ingiuntivo n. 52/14 emesso in data 9.1.2014 nell'interesse dell'Avv. F. T. con cui il Tribunale di Cuneo ha ingiunto agli opposenti il pagamento della somma di € 59.649,89, oltre interessi, spese di procedura, IVA, CPA come per legge e successive occorrende.

**Vista** l'atto di citazione con cui i Signori L. G. e P. M. hanno spiegato opposizione al suddetto decreto eccependo l'asserita incongruità dell'importo richiesto rispetto all'attività prestata, chiedendo la revoca del decreto o in subordine la rideterminazione del quantum debeat

**Vista** la comparsa di costituzione in giudizio con cui il convenuto opposto ha contestato quanto ex adverso dedotto e chiesto la conferma del decreto opposto.



Viste le conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza in data 26.11.2015,

Ritenuto che l'opposizione vada respinta considerato:

- che in difetto di specifica e puntuale contestazione su ogni singola voce della parcella azionata in via monitoria dall'avvocato, il compenso liquidato dall'Ordine e' fonte presuntiva dell'attivita' svolta (Cassazione Civile 23284/14);
- che il principio de quo si muove nel solco già tracciato *in subiecta materia* dalla Cassazione;
- che in particolare la giurisprudenza di legittimità, nell'ampio istituto della *relativatio ab oneri probandi*, muovendosi nel solco della propria ormai consolidata giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. III 10 marzo 2011 n. 5690), con un recentissimo arresto ha confermato il già emesso principio di diritto secondo il quale la quantificazione della somma, dettagliatamente svolta dal danneggiato, è prova qualora la controparte non la contesti specificamente (Cassazione Civile Sezione II 31 ottobre 2014 n. 23284) ;
- che il cliente che voglia contestare la parcella dell'avvocato ha l'onere di censurare specificamente le voci esposte dal legale (Cassazione Civile Sezione II 31 ottobre 2014 n., 23284)
- che in merito la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto in forza del quale il compenso liquidato dall'Ordine di appartenenza è una fonte presuntiva sia delle attività svolte sia del valore della lite, in relazione alla quale il compenso preteso, riguarda lo svolgimento di prestazioni comprovate da atti processuali o intimamente connesse a tali atti (Cassazione Civile Sezione II 31 ottobre 2014 n. 23284)
- che a tal riguardo la parcella non può essere genericamente contestata ma occorre una specifica e puntuale confutazione, atta a respingere le pretese l'avvocato.
- che solo nel caso di specifica e puntuale contestazione della parcella dell'avvocato quest'ultimo avrà l'onere di una più approfondita dimostrazione delle spese richieste.
- che la parcella del difensore, ove genericamente contestata, costituisce fonte presuntiva sia delle attività indicate, sia del valore della lite in relazione alla quale il compenso preteso, riguardando la stessa lo svolgimento di prestazioni comprovate da atti processuali o intimamente connesse a tali atti sicchè le contestazioni non possono che riguardare specificatamente le singole voci esposte che, in caso contrario, debbono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto (Cassazione Civile Sezione II 31 ottobre 2014 n. 23284; ( Cassazione 23284/2014 Cass. n. 4409/1979).



- Che alla luce della suddetta giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui il cliente intenda contestare la parcella del professionista, le sue obiezioni non possono essere generiche, in caso contrario, queste dovranno ritenersi provate in fatto
- Che l'arresto giurisprudenziale de quo costituisce espressione dell'ormai consolidata orientamento della Casazione in forza del quale "la parcella del difensore è assimilabile ad un rendiconto in relazione al quale le contestazioni del cliente non possono essere generiche, ma devono riguardare specificamente le singole voci esposte, sorgendo solo in caso di contestazione l'obbligo del professionista di fornire una più appropriata dimostrazione delle sue spese, le quali, in caso contrario, devono ritenersi provate nel loro fondamento in fatto". (cfr. Cass. 11.1.1997, n. 242; Cass. 23.7.1979, n. 4409).

**Rilevato** che nel caso di specie parte opponente non ha specificamente contestato le voci della parcella azionata in via monitoria dall'opposto, considerato:

- Che la stessa si è limitata ad una generica contestazione in ordine alla congruità della liquidazione operata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna;
- Che le singole voci indicate dall'opposto nella documentazione allegata al ricorso monitorio non sono state oggetto di specifica contestazione;
- Che detta specifica contestazione non è stata posta in essere neppure in sede di prima memoria a 183 VI co cpc, la quale non risulta essere stata depositata

**Rilevato** che parte opponente non ha provato né si è offerta di provare che le voci di cui alla parcella de qua si riferiscano a prestazioni non compiute ovvero compiute in assenza della diligenza professionale media richiesta al professionista;

**Rilevato** che la riforma del processo civile di cui alla legge 69/2009, ha recepito il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui la mancata contestazione di un fatto allegato dalla controparte comporta la sua ammissione, principio anche di recente difeso dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione Sezione Prima Civile n. 5191 del 27 febbraio 2008, Pres. Luccioli, Rel. De Chiara) e dalla giurisprudenza di merito considerato:

- che il convenuto sostanziale, nel caso di specie l'opponente, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la "sussistenza dei presupposti di legge" per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (Cass. civ. Sez. III, 06-10-2015, n. 19896).



**Ritenuto** che sussista la pretesa creditoria dell'opposto considerato:

- che alla luce della giurisprudenza della Cassazione di cui si è dato atto, in mancanza di una specifica contestazione da parte dell'opponente lo stesso sia esonerato dal fornire ulteriore prova in ordine sia all'an che al quantum debeatur;
- che in difetto della specificazione contestazione de qua, la parcella liquidata dal Consiglio dell'Ordine a seguito della formulazione del giudizio di congruità reso dallo stesso integra prova presuntiva del valore della lite (Cassazione Civile Sezione II 31 ottobre 2014 n. 23284);
- che la maggiorazione della parcella costituisce ipotesi normativamente tipizzata, ancorata non già a scelte discrezionali dell'avvocato piuttosto che del Consiglio di appartenenza bensì subordinata alla sussistenza di specifici e determinati requisiti;
- che in particolare in sede di comparsa di costituzione e risposta parte opposta ha indicato i criteri di legge in base ai quali la stessa ha formulato istanza al Consiglio dell'ordine degli avvocati di maggiorazione della propria parcella ed in forza dei quali detta maggiorazione è stata disposta;
- che i criteri de quibus sono predeterminati ex lege e si basano altresì sull'elevato numero dei documenti e degli atti di causa;
- che parte opposta ha allegato e prodotto in giudizio gli atti dallo stesso redatti, le relazioni medico legali ed i verbali di causa inerenti la prestazione professionale resa nei confronti dell'opponente;
- che in sede di comparsa costitutiva parte convenuta ha specificamente indicato i criteri ed i parametri in forza dei quali la parcella è stata predisposta;
- che in particolare l'opposto ha specificamente dedotto di non aver applicato in sede di redazione della parcella tutti i parametri di legge cui lo stesso avrebbe potuto attenersi in relazione alle prestazioni poste in essere, di talchè la maggiorazione posta in essere dal Consiglio si riduceva al 32% dell'onorario massimo;
- che detti criteri non sono stati oggetto di contestazione alcuna da parte dell'opponente, la quale non ha depositato la memoria ex art 183 VI co cpc n. 1;

**Ritenuto** che la mancata specifica contestazione dei fatti dedotti da una delle parti faccia sì che gli stessi debbano ritenersi pacificamente provati da parte del Giudice, il quale ha l'obbligo di porli a fondamento della decisione senza dover procedere ad alcun ulteriore accertamento;

**Ritenuto** che il riferimento operato da parte dell'opponente al patto di quota lite originariamente sottoscritto dalle parti non rilevi in ordine alla sussistenza della pretesa creditoria considerato:

- che il patto di quota lite spiega efficacia solo in costanza di un valido rapporto di mandato conferito al difensore;



- che integra circostanza incontestata tra le parti il fatto che parte opponente abbia conferito mandato ad altro difensore dopo che lo stesso aveva già svolto nell'interesse del cliente la propria attività defensionale;
- che il conferimento *de quo* determina la decadenza del patto in parola e delle previsioni in esso contenute;
- che l'intervenuta decadenza del patto di quota lite fa sì che, in mancanza di una specifica previsione nel patto in punto revoca del mandato, l'avvocato sia libero di richiedere al cliente il pagamento del proprio compenso sulla base delle tariffe, senza essere necessariamente vincolato ad un accordo divenuto privo di efficacia;
- che nel caso di specie è pacifico in quanto non contestato e pertanto pienamente provato il fatto che l'opposto abbia fatto valere nei confronti dell'opponente preliminarmente il patto di quota lite e che, a fronte del mancato pagamento delle proprie competenze pur avendo l'opponente conseguito un risultato utile in ragione dell'operato del professionista, abbia agito sulla scorta delle tariffe professionali.

**Ritenuto** che nel caso di specie non rilevino le ragioni che hanno condotto parte opponente a conferire mandato ad altro difensore considerato

- che parte opponente non ha specificamente dedotto la mancanza di diligenza professionale dell'opposto, non ha censurato sotto tale profilo l'attività posta in essere dall'opposto né ha spiegato domanda alcuna in tal senso;
- che il decreto ingiuntivo opposto inerisce prestazioni già rese dall'opposto, le quali non risultano oggetto di contestazione né con riferimento al fatto che le stesse siano state effettivamente rese né con riferimento alla diligenza richiesta al professionista.

**Ritenuto** che sussista la pretesa creditoria dell'opposto, considerato altresì:

- che integra circostanza non contestata il fatto che l'opponente, pur dopo la liquidazione delle spese di lite in favore dell'opposto, non abbia provveduto al pagamento dell'onorario del proprio difensore

**Ritenuto**, quanto al valore del giudizio di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che lo stesso, in difetto di specifica contestazione da parte dell'opponente, assuma valore ex art. 2233 cc considerato:

- che Secondo la Corte di Cassazione (Sentenza n. 23284/14) la liquidazione della parcella da parte del Consiglio dell'Ordine in difetto di specifica contestazione ha valenza presuntiva del fatto che l'attività sia stata effettivamente svolta e del valore della lite;
- Che il *parere* espresso dal *consiglio* dell'ordine degli avvocati e procuratori sulla liquidazione degli onorari, a norma dell'art. 14, lett. d), r. d. l. 27 novembre 1933, n. 1578, non si esaurisce in



una mera certificazione della rispondenza del credito esposto alla tariffa *professionale*, ma implica il potere di valutare la *congruità* del quantum richiesto, in relazione alla consistenza dell'opera prestata, e, quindi, ove tale valutazione sia stata effettuata, legittima l'applicazione a carico dell'istante della cosiddetta <tassa di opinamento>, quale corrispettivo dalla valutazione medesima (Cass. civ. Sez. II, 29-10-1992, n. 11765)

- che secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione il parere espresso dal competente Consiglio dell'ordine soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa *professionale*, ma implica la valutazione di *congruità* del "quantum", esprimendo un motivato giudizio critico. (Cass. civ. Sez. Unite, 24-06-2009, n. 14812; Cass. civ. Sez. Unite, 27-01-2009, n. 1874 )
- che per giurisprudenza consolidata della Cassazione (rv. 613539) la *parcella dell'avvocato* costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l'iscrizione all'albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le "poste" o "voci" in essa elencate, in mancanza di specifiche *contestazioni* del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice (Cass. civ. Sez. Unite, 18-06-2010, n. 14699)
- che il cliente deve fornire la prova che l'avvocato abbia svolto l'attività difensionale con imperizia o comunque con impegno inferiore alla comune diligenza, ben potendo, altrimenti, liquidarsi le singole voci al di sopra del minimo tariffario (Cass. civ. Sez. II, 07-05-2015, n. 9237; Cass. civ. Sez. II Sent., 22-10-2007, n. 22087 )
- che parte opposta ha specificatamente indicato i criteri di legge in base ai quali è stata avanzata istanza di maggiorazione della parcella al Consiglio e prodotto la relativa documentazione;
- Che nel solco della giurisprudenza della Cassazione la giurisprudenza di merito ha affermato che *"Il compenso, nei termini richiesti, è stato già positivamente apprezzato, in punto di congruità, dal competente Consiglio dell'Ordine professionale, la cui stima, in difetto di accordo tra le parti circa l'entità del dovuto corrispettivo, costituisce, ex art. 2233 c.c., un rilevante parametro di valutazione per il giudice, soprattutto in assenza di significativi elementi di valutazione di segno contrario idonei a confutarne la portata e la valenza."* (Così Trib. Bologna, , n. 7230/2013, Trib. Bologna, Dr. Gianniti, n. 2664/2014 dell'11.8.2014 e Trib. Bologna, Dr.ssa Bellettati, n. 20480/2015 del 1°4.2015).

**Ritenuto**, quanto alle spese di viaggio, che anche sul punto l'opposizione debba essere respinta considerato:

- che parte opponente non ha specificamente contestato le singole voci indicate da parte opposta quali spese di viaggio;





Sentenza n. 230/2016 pubbl. il 16/03/2016

RG n. 1211/2014

Repert. n. 497/2016 del 16/03/2016

- che è precipuo onere del cliente contestare specificamente le voci poste a base della parcella del legale, opinata dal competente consiglio dell'Ordine;
- che in mancanza di specifica opposizione le voci poste dall'opposto a base della propria domanda devono ritenersi provate sia in punto an che in punto quantum debeatur
- che detto onere non è stato assolto neppure in sede di prima memoria 183 cpc, la quale non risulta essere stata depositata dall'opponente

**Ritenuto** pertanto che l'opposizione vada respinta

**Ritenuto**, quanto alle spese di lite, che le stesse debbano seguire la soccombenza ex art 91 cpc e che debbano pertanto essere poste a carico della parte opponente

### P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI CUNEO, Articolazione Territoriale di Saluzzo, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. 1211/2014 RG promossa da *L. G.* e *P. M.* contro *Avv. F. T.*, nel contraddittorio delle parti:

1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto

2) Dichiarata tenuta e condannata parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 11810,00= (di cui Euro 2430 per fase studio, € 1550,00 per fase introduttiva, € 3780,00 per trattazione ed € 4050,00 per decisione), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrente.

*Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy.*

Così deciso in Saluzzo, in data 16 febbraio 2016.

IL GIUDICE

Dott. Gianluigi BIASCI



